

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 336-337 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004 (LEGGE FINANZIARIA 2005).

Le disposizioni previste dal presente regolamento entrano in vigore dall'01/01/2008 a norma di legge.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17/03/2008

Il Segretario Generale
f.to Sessa dr. Carlo

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il Comune di Monastier di Treviso, ai sensi dell'art. 52 commi 1 e 2 del D.Lgs 446/1997, con il presente regolamento stabilisce le condizioni per la definizione agevolata in materia di I.C.I. secondo i principi fissati dall'art. 13 della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Legge Finanziaria 2003) e con l'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della Legge n.311 del 30/12/2004.

2. Gli obiettivi del presente regolamento sono:

- a) la regolarizzazione della posizione debitoria ai fini I.C.I. relativamente agli anni dal 2002 al 2007, esclusivamente per coloro i cui immobili si trovano nelle condizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) il recupero di basi imponibili occultate per la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero per la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.

Art. 2
Soggetti interessati

1. Soggetti interessati all'adesione agevolata sono:

- a) tutti i contribuenti titolari di diritti reali su immobili che si trovano nelle condizioni di cui all'art.1 comma 2 lettera b), compresi quelli che abbiano già ricevuto, per gli stessi immobili, atti impositivi da parte del Comune;
- b) i soggetti che non trovandosi più nelle condizioni di cui alla lettera precedente, hanno comunque posseduto in passato, ma in data successiva al 01/01/2002, immobili con le medesime caratteristiche;
- c) tutti coloro che hanno già provveduto alla presentazione dell'atto di attribuzione/aggiornamento dei dati catastali in data successiva al 01/01/2002 per variazioni edilizie risalenti a data anteriore.

Art. 3
Unità immobiliari oggetto dell'agevolazione e motivi che giustificano l'intervento

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, le unità immobiliari interessate alla definizione agevolata sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- quelle identificate con le categorie catastali A4, A5 e A6;
- quelle non dichiarate in catasto ed afferenti a fabbricati urbani già noti;
- quelle con diversa destinazione d'uso derivante da interventi edilizi;
- quelle con destinazione d'uso autorizzata ma non coerente in catasto;
- quelle con forte incremento di valore e redditività dovuto a ristrutturazione;
- quelle con forte incremento di valore e redditività dovuto a manutenzione straordinaria;
- quelle variate nella consistenza catastale;
- quelle variate nelle caratteristiche tipologiche, distributive e/o impiantistiche;
- quelle sottoposte a restauro e/o risanamento conservativo;
- quelle non dichiarate in catasto afferenti a fabbricati di nuova costruzione;
- quelle già esenti da imposta ed ora soggette a tassazione (ad es. ex fabbricati rurali);

Art. 4

Annualità d'imposta soggette al versamento

1. I contribuenti che aderiscono alla presente definizione agevolata dovranno effettuare i versamenti dell'imposta o della maggiore imposta dovuta per effetto dell'attribuzione della rendita o della differenza tra la nuova rendita catastale rispetto alla vecchia, utilizzando le aliquote di cui all'art. 5 e con le modalità di cui ai successivi punti:

- a) I contribuenti che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 2 dovranno effettuare il versamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta per gli anni di effettivo possesso e di nuove condizioni dell'immobile, compresi tra il 2002 e il 2007 sulla base delle aliquote di cui al successivo articolo 5;
- b) I contribuenti che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 dovranno effettuare il versamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta per gli anni di effettivo possesso e di nuove condizioni dell'immobile. Non potendo provvedere direttamente al riaccatastamento dell'immobile i suddetti contribuenti dovranno provvedere a calcolare una rendita presunta sulla base della nuova situazione dell'immobile. Nel momento in cui questa verrà definita ufficialmente si provvederà al conguaglio, sia positivo che negativo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- c) I contribuenti che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 dovranno effettuare il versamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta per gli anni di effettivo possesso e di nuove condizioni dell'immobile, anteriore alla data di presentazione dell'atto di attribuzione/aggiornamento catastale.

Art. 5

Perfezionamento della definizione agevolata

1. Il perfezionamento della definizione agevolata si concretizza mediante i seguenti adempimenti:
- presentazione dell'atto di attribuzione/aggiornamento dei dati catastali di cui al D.M. 701/1994, predisposto da tecnici professionisti abilitati ad operare negli atti censuari, per i soli casi di cui all'art. 2 lettera a);
 - versamento, in un'unica soluzione, della somma pari alla sola imposta con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, con l'esclusione di sanzioni ed interessi. Versamento che deve essere effettuato in tutti i casi di cui all'art. 2 con le diverse basi imponibili fissate dall'art.4;

Nel caso in cui la somma relativa all'imposta o alla maggiore imposta dovuta sia superiore ad € 500,00 è possibile rateizzare l'importo in 3 rate da versare alle seguenti scadenze:

- la prima entro il termine di conclusione dell'adesione agevolata;
- la seconda entro tre mesi dalla prima rata;
- la terza entro tre mesi dalla seconda rata.

Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato a mezzo di modello F24 predeterminato, codice catastale F332;

- presentazione al Comune di Monastier di Treviso dell'istanza, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi. L'istanza deve essere presentata in tutti i casi di cui all'art. 2; Tali adempimenti dovranno concludersi entro 31/12/2008.

Art.6

Controllo delle istanze di definizione agevolata

1. L'Ufficio Tributi provvede alla verifica degli adempimenti di cui all'articolo precedente. In particolare verifica l'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e il corretto adempimento del versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n.471. In caso di infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, la definizione agevolata, di cui al presente regolamento, non è da considerarsi perfezionata e quindi l'Ufficio Tributi, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., ai sensi del comma 337 della Legge 30/12/2004 n. 311, liquida l'imposta relativa all'ulteriore periodo non dichiarato con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs 18/12/1997 n. 473.

Art. 7 Disposizioni transitorie in merito all'acconto e al saldo ICI 2008

Coloro che aderiscono all'agevolazione, prevista nel presente regolamento, potranno calcolare l'I.C.I. in occasione dell'acconto 2008, sia sulla base dei dati preesistenti all'attuale regolarizzazione oppure se già a conoscenza del nuovo accatastamento, sulla base di questo ultimo. Naturalmente, al momento del versamento dell'acconto, anche coloro che sono già a conoscenza dei nuovi dati catastali, potranno effettuare il versamento utilizzando i dati preesistenti l'attuale regolarizzazione.

In sede di saldo 2008, i contribuenti, che hanno aderito all'agevolazione, dovranno calcolare l'imposta complessivamente dovuta sulla base della nuova situazione catastale e dovranno effettuare il versamento a conguaglio di quanto già versato in acconto senza l'applicazione di alcun tipo di sanzione e interesse ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 472/97.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008